

Legge e Prassi | Legge nazionale

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 1

Modifiche all'art 10 D.P.R. 29.09.1973, n.597

Rubrica non ufficiale

Al primo comma dell'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art. 5 della L. 13 aprile 1977, n. 114, la lettera c) e` sostituita dalla seguente:

"c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonche` gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione è ammessa per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 58".

L'importo di lire due milioni indicati nel primo comma, lettera l), del citato art. 10, elevato a lire due milioni e cinquecentomila.

Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1 gennaio 1980.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 2

Modifiche di disposizioni normative

Rubrica non ufficiale

I nn. 1) e 2) del secondo comma dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"1) lire 108.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili:

2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di età:

L. 12.000 per un figlio;

L. 24.000 per due figli;

L. 36.000 per tre figli;

L. 48.000 per quattro figli;

L. 72.000 per cinque figli;

L. 108.000 per sei figli;

L. 144.000 per sette figli;

L. 228.000 per otto figli;

L. 108.000 per ogni altro figlio.

La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia. In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di lire ventiquattromila;"

Nell'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire ottantaquattromila, indicato nel primo comma alla lettera a), è elevato a lire centosessantottomila; e gli importi di lire centoduemila e lire ottantaquattromila indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire centottantaseimila e a lire centosessantottomila.

Nel secondo comma dell'art. 9, della L. 9 ottobre 1971, n. 825, nel primo periodo le parole:"saranno computate per i quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti:"saranno computate per i sette decimi".

Nell'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la misura del quaranta per cento, indicata nel quarto comma, è elevata al settanta per cento.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1980, salvo quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della presente legge.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 3

Diritto alla detrazione d'imposta

Rubrica non ufficiale

Con effetto dal 1 gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all' art. 47, comma 1, lett. a), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni 500 mila, compete un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione, anche agli effetti del penultimo comma, dell' art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Parimenti con effetto dal 1 gennaio 1980 sono abrogati gli artt. 59 della L. 21 dicembre 1978, n. 843 e 23 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 4

Reddito dei fabbricati

Rubrica non ufficiale

Per le unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, possedute dal contribuente in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale ed utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione, il reddito dei fabbricati determinato a norma dell' art. 88 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, è aumentato di un terzo, con effetto dal 1 gennaio 1979. Sono esentate dall'aumento le unità immobiliari adibite ad uso professionale.

A decorrere dalla stessa data l'aumento previsto dal comma precedente si applica anche alle unità immobiliari possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche, che non costituiscono beni strumentali ai sensi degli artt. 40 e 52, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e che non sono destinate alla locazione.

I possessori di unità immobiliari per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento sono soggetti, qualora non dichiarino il relativo reddito e questo sia di ammontare annuo superiore a 800.000 lire, alla pena pecuniaria nella misura del 30 per cento del reddito accertato.

La stessa pena si applica a coloro che omettono di dichiarare il reddito di costruzioni rurali adibite ad uso diverso da quello indicato nell' art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento al catasto edilizio urbano, sempre che il reddito stesso ecceda il predetto ammontare di lire 800.000. Restano salve le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o l'infedeltà della dichiarazione dei redditi.

Chi non dichiara i redditi dei fabbricati esenti dall'Ilor o li dichiara in misura inferiore per oltre un terzo del loro ammontare decade dal beneficio dell'esenzione a partire dal primo periodo di imposta per il quale ha commesso l'infrazione, ferme restando le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o la infedeltà della dichiarazione.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 5

Esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche

Rubrica non ufficiale

La Cassa depositi e prestiti è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

La disposizione di cui al presente articolo si applica anche per gli esercizi decorsi.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 6

Modifica dell'art 37 D.P.R. 29.09.1973, n.600 e dell'art 51 D.P.R. 26.10.1972, n.633

Rubrica non ufficiale

Il primo comma dell'art. 37 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle Finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli attraverso le dichiarazioni previste negli artt. 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso".

Al primo comma dell'art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle Finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 7

Sostituzione dell'art 7 D.L. 6.07.1974, n.260

Rubrica non ufficiale

L' art. 7 del D.L. 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella L. 14 agosto 1974, n. 354 come sostituito dall'art. 2 della L. 2 maggio 1976, n. 160, è sostituito dal seguente:

"Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la Guardia di Finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio.

Il sorteggio è effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle Finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'I.V.A. o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad inizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonché a specifici indici di capacità contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle Finanze può stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalità dei soggetti passivi di imposta.

Con il decreto di cui al comma precedente può stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori e ai soci delle società ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalità ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro delle Finanze".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 8

Istituzione dei centri di servizio

Rubrica non ufficiale

Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici.

I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento. Provvedono altresì al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.

Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e di Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal primo comma dell' art. 17 della L. 9 ottobre 1971, n. 825, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:

1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densità dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;

2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessità di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;

3) integrare entro il limite massimo di cinquemila unità le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonché attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori dell'Amministrazione delle finanze.

Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento.

Il Ministro delle Finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, è autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi.

Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi può essere data in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta. (1)

[Alla costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono destinate aree appartenenti al patrimonio dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante espropriazione per pubblica utilità o compravendita o permuta, alla quale si applicano le disposizioni del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella L. 17 aprile 1925, n. 473 anche quando le aree da trasferire allo Stato sono di maggior valore rispetto a quello dei beni immobili dello Stato da permutare con le stesse.] (3)

Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della L. 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o più società con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la installazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonché di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su rapporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attività dei centri.(2)

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle Finanze può stipulare una o più convenzioni concernenti l'affidamento ad una società specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformità agli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonché di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi.

Parimenti può essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalità di detti reparti. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della società affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'art. 326 del codice penale. (2)

I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'art. 14 della L. 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. (2)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall' art. 3 L. 22.12.1980, n. 891.

(2) Il presente comma ha così sostituito gli originari decimo e undicesimo in virtù dell'art 3 L. 22.12.1980, n. 891.

(3) Il presente comma è stato abrogato dall' art. 58, D.P.R. 08.06.2001, n. 327 con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo D.P.R.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 9

Istituzione del servizio centrale consultivo ed ispettivo tributario

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 13 novembre 1999 al 24 aprile 2001

[1. Nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il servizio consultivo ed ispettivo tributario. (1)

2. Il servizio svolge i seguenti compiti:(2)

0a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 nonché ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonché volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento;(3)

a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;(4)

b) al fine del migliore espletamento dei controlli di cui alla precedente lett. a), può, in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza;(5)

c) provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;

[d) formula proposte al Ministro delle finanze per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di accertamento;] (6)

d bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.(7)

3. Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonché i risultati delle verifiche eseguite, affinché ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte.] (8) (10)

(1) Il presente comma prima modificato dall'art 1 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361 è stato poi così modificato dall'art 1 D.Lgs. 15.10.1999, n. 382.

(2) Il presente alinea è stato così modificato dall'art 1 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361.

(3) La presente lettera è stata aggiunta dall'art 1 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361.

(4) La presente lettera prima sostituita dall'art 7 D.L. 08.08.1996, n. 437 è stata poi così modificata dall'art 1 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361.

(5) La presente lettera è stata così modificata dall'art 10 D.L. 08.08.1996, n. 437.

(6) La presente lettera è stata soppressa dall'art 1 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361.

(7) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 7 D.L. 08.08.1996, n. 437.

(8) Il presente comma è stato così sostituito dall'art 1 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361.

(9) In relazione al presente articolo l'art 72 del D.Lgs. 30.07.1999, n. 300 così dispone : " Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26.04.1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29.10.1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24.04.1980, n. 146 e successive integrazioni e modifiche.

(10) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 22 DPR 26.03.2001, n. 107. La sua abrogazione è stata confermata dall'art. 45, DL 25.06.2008, n. 112, (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O., n. 152).

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 10

Nomina degli esperti

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 25 aprile 2001 al 25 giugno 2008

[[Al servizio sono assegnati non più di cinquanta esperti. Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non

appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche.] (6)

[La suddivisione tra le varie categorie di provenienza è determinata con decreto del Ministro delle finanze]. (1) (2)

Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Finanze, [sentito il Consiglio superiore delle finanze]. (7)

Per la durata dell'incarico di esperto si applica l' articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli esperti provenienti dal personale di cui alla L. 24 maggio 1951, n. 392 o da amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o in posizione equivalente, per la durata dell'incarico. (3)

I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire.] (4) (5) (8)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art 2 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361.

(2) Il periodo compreso tra parentesi quadre è stato soppresso dall'art. 1, D.Lgs. 15.10.1999, n. 382 (G.U. 29.10.1999, n. 255) con decorrenza dal 13.11.1999.

(3) Il presente comma prima modificato dall'art. 7 D.L. 08.08.1996, n. 437 è stato poi così modificato dall'art 2 D.Lgs.05.10.1998, n. 361.

(4) Gli originari termini "Ispettore" e "ispettori" sono stati rispettivamente sostituiti dai termini "esperto" ed "esperti" in virtù dell'art 5 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361.

(5) In relazione al presente articolo l'art 72 del D.Lgs. 30.07.1999, n. 300 così dispone : " Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto legge 8.12.1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26.04.1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29.10.1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24.04.1980, n. 146 e successive integrazioni e modifiche.

(6) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 22 DPR 26.03.2001, n. 107.

(7) Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 22 DPR 26.03.2001, n. 107.

(8) Il presente articolo è stato così abrogato dall'art. 45, DL 25.06.2008, n. 112, (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O., n. 152), con decorrenza dal 25.06.2008

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 11

Sezioni ed organi del servizio

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 25 aprile 2001 al 25 giugno 2008

[[Il servizio è articolato in due sezioni, la prima per l'attività di controllo di cui alle lettere a), b), c) e d bis) del secondo comma dell'articolo 9; la seconda per l'attività di studi ed analisi economicoscientifici di cui alle lettere 0 a) e d bis); dello stesso secondo comma dell'articolo 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal

Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale]. (1)

Organi di servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento.

Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministero, ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ad un esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti. [Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attività di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione che partecipa, con diritto di voto, al comitato di coordinamento nei casi in cui vengono esaminate questioni riguardanti l'attività specifica.] (13)

Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonché alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; [provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziare nell'apposita unità previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilità, Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unità per i periodi successivi]. (2) (13)

Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo.

Ad esso partecipano, altresì, con voto consultivo, il direttore dell'ufficio centrale del bilancio, nonché otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti.

Con tale decreto è disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello. (3)

Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:

a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli esperti;

b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio, [previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attività specifica;] (13)

c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti [a norma delle lettere a), b), c) e d bis) del secondo comma dell'articolo 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti;] (13)

d) formula proposte al Ministro [per la programmazione sistematica dell'attività antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 9;] (13)

[e) propone altresì l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarità amministrative rilevate nell'espletamento dell'attività di controllo]. (4) (13)

[Gli esperti esercitano le funzioni di cui alla let. a) del comma 2 dell'art. 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'Amministrazione finanziaria e quelle di cui alle successive lett. b) e c) dello stesso comma con i poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dalle altre leggi di imposta.] (14)

L'autorizzazione prevista dall'articolo 32, primo comma, numero 7), e dall'articolo 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è rilasciata dal direttore del servizio anche per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati alle rispettive sezioni.

Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio.(5)

Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attività professionali o di consulenza né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, salvo gli esperti a tempo parziale [assegnati alla seconda sezione], il cui incarico è disciplinato dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.(15)

L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico. Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale [assegnati alla seconda sezione].(15)

[Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa]. (6) (7) (14)

[Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli esperti appartenenti alla prima sezione possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza].(8) (14)

Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce norme per il funzionamento del servizio.] (9) (10) (11) (12) (16)

(1) Il presente comma inserito dall'art 3 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361 è stato abrogato dall'art. 22 DPR 26.03.2001, n. 107.

(2) Il presente comma prima modificato dall'art 10 D.L. 13.05.1991, n. 151 poi dall'art 3 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361 è stato da ultimo così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15.10.1999, n. 382 (G.U. 29.10.1999, n. 255) con decorrenza dal 13.11.1999.

(3) Il presente comma prima sostituito dall'art 16 L. 16.03.1987, n. 123 poi dall'art 11 L. 29.10.1991, n. 358 è stato da ultimo così modificato dall'art 3 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361.

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art 3 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361.

(5) Il presente comma è stato così modificato dall'art 3 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361

(6) Le parole comprese tra parentesi quadra prima aggiunte dall'art 3 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361 sono state poi soppresse dall'art 1 D.Lgs. 15.10.1999, n. 382.

(7) Il periodo "Tale disposizione non si applica.....relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" è stato aggiunto dall'art 1 D.Lgs. 15.10.1999, n. 382.

(8) Il presente comma prima aggiunto dall'art 7 D.L. 08.08.1996, n. 437 è stato poi così modificato dall'art 3 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361.

(9) Il presente comma è stato aggiunto dall'art 3 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361.

(10) In relazione al presente articolo l'art 72 del D.Lgs. 30.07.1999, n. 300 così dispone : " Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto legge 8.12.1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26.04.1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29.10.1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24.04.1980, n. 146 e successive integrazioni e modifiche.

(11) Gli originari termini "Ispettore" e "ispettori" sono stati rispettivamente sostituiti dai termini "esperto" ed

"esperti" in virtù dell'art 5 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361.

(12) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 73, d.lg. 30.07.1999, n. 300, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 58, comma 3, d.lg. 30.07.1999, n. 300.

(13) Il presente periodo è stato abrogato dall'art. 22 DPR 26.03.2001, n. 107.

(14) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 22 DPR 26.03.2001, n. 107.

(15) Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 22 DPR 26.03.2001, n. 107.

(16) Il presente articolo è stato così abrogato dall'art. 45, DL 25.06.2008, n. 112, (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O., n. 152), con decorrenza dal 25.06.2008.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 12

Trattamento economico

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 25 aprile 2001 al 25 giugno 2008

[Agli ispettori nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico pari a quello del dirigente generale di livello C. Agli ispettori nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla L. 24 maggio 1951, n. 392 con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di dirigente generale di livello C, è attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo non pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico del dirigente generale di livello C e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo.] (1) (6)

[In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli ispettori una speciale indennità di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale livello C. L'indennità è corrisposta anche sulla tredicesima mensilità. La stessa indennità compete ai soggetti di cui all'articolo 11, non appartenenti al servizio.] (2) (6)

Al servizio sono addetti non più di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una metà tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà alla carriera di concetto della stessa Amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennità di funzione non pensionabile pari al 50% della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla L. 19 luglio 1977, n. 412.

Nell'esercizio di attività di verifica indicate nelle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 9 ciascun ispettore può richiedere la collaborazione di ufficiali e sottufficiali della guardia di finanza collocati, dal comando generale in un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministero delle finanze. L'ispettore nella richiesta deve indicare il periodo di tempo durante il quale intende avvalersi della collaborazione.

[Per l'anno 1980 lo stanziamento a favore del servizio centrale degli ispettori tributari e` determinato in lire 7 miliardi]]. (3) (4) (5) (6) (7)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art 4 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361.

(2) Il presente comma prima modificato dall'art 16 L. 16.03.1987, n. 123 è stato poi così sostituito dall'art. 4 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361.

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art 4 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361.

(4) In relazione al presente articolo l'art 72 del D.Lgs. 30.07.1999, n. 300 così dispone : " Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto legge 8.12.1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26.04.1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29.10.1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24.04.1980, n. 146 e successive integrazioni e modifiche.

(5) Gli originari termini "Ispettore" e "ispettori" sono stati rispettivamente sostituiti dai termini "esperto" ed "esperti" in virtù dell'art 5 D.Lgs. 05.10.1998, n. 361.

(6) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 22 DPR 26.03.2001, n. 107.

(7) Il presente articolo è stato così abrogato dall'art. 45, DL 25.06.2008, n. 112, (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O., n. 152), con decorrenza dal 25.06.2008.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 13

Dotazioni organiche e aumenti

Rubrica non ufficiale

Le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione delle finanze sono aumentate di n. 1.300 posti complessivi, di cui n. 600 sono assegnati al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle II.DD.; n. 300 al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle tasse ed II.DD. sugli affari - personale degli uffici del registro ed ispettorati compartimentali; n. 50 al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane ed II.DD. - personale amministrativo delle dogane; n. 50 al ruolo della carriera di concetto degli uffici delle imposte di fabbricazione - contabili; n. 150 al ruolo del personale della carriera esecutiva delle dogane; n. 50 al ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; n. 100 al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle dogane. Detti aumenti non comportano, in nessun caso, il riassorbimento dei posti in soprannumero attualmente esistenti.

La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della L. 4 agosto 1975, n. 397, si applica anche al ruolo della carriera direttiva delle dogane. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le nuove piante organiche dei predetti ruoli, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico del personale civile dello Stato.

Alla copertura dei posti recati in aumento dal precedente comma ai ruoli delle carriere direttive e di concetto si provvede con le modalità previste dagli artt. 7 e seguenti della L. 4 agosto 1975, n. 397 o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla copertura dei posti recati in aumento ai ruoli delle carriere esecutive ed ausiliaria si provvede o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure mediante concorsi speciali, consistenti in prove attitudinali, le cui modalità e procedure sono fissate dai relativi bandi, che possono essere espletati anche su base territoriale decentrata ed in deroga alla vigente normativa generale in materia di pubblici concorsi.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato per l'anno 1980 la complessiva spesa di lire 13 miliardi.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 14

Autorizzazione di spesa e di stipula di contratti e convenzioni

Rubrica non ufficiale

Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di mezzi tecnici, di arredi e di attrezzature e per la fornitura di stampati e di servizi necessari al funzionamento degli uffici tributari, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.

Per l'anno 1980, il Ministro delle finanze ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, fino alla concorrenza di lire 9 miliardi, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'art. 14 della L. 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti e convenzioni con uno o più enti, ditte e società che offrono idonee garanzie di affidabilità per l'acquisizione dei mezzi tecnici, degli arredi e delle attrezzature e per la fornitura degli stampati e dei servizi di cui al comma precedente.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 15

Aumento dell'indennità di prima sistemazione

Rubrica non ufficiale

Per l'anno 1980 nei confronti del personale civile dello Stato appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, trasferito, per esigenze di servizio, ad altra sede, la misura dell'indennità di prima sistemazione è elevata la L. 500.000 oltre a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.

Il trattamento previsto dal comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513, e dell'art. 1 della L. 26 luglio 1978, n. 417, cessa nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi trecentosessanta giorni di missione continuativa nella medesima località.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 16

Stanziamiento per l'ammodernamento dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette

Rubrica non ufficiale

Al fine di provvedere alle necessità urgenti ed improrogabili di ammodernamento delle strutture dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, nello stato di previsione del Ministero delle finanze relativo all'anno 1980 è iscritto uno stanziamento di 40 miliardi di lire. In relazione a tale stanziamento il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare o a costruire, direttamente o a mezzo di enti, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fabbricati e relative pertinenze, ed attrezzature da destinare a nuove sedi del Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle II.DD. di Roma e della dogana di Brescia, nonché fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione

medesima.

Si osservano le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5 e 6 della L. 27 giugno 1949, n. 329, sostituita alla competenza dell'intendente di finanza, prevista nell'articolo 3, quella del capo della circoscrizione doganale.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 17

Reggenza temporanea in caso di assenza del titolare

Rubrica non ufficiale

[Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente superiore, può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza e con provvedimento del competente direttore generale, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta la qualifica di primo dirigente. (2)]

Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al precedente comma, la direzione degli uffici delle Amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata a titolo di reggenza temporanea ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta una qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art 3, L. 23.12.1996, n. 662.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art 4, D.L. 19.12.1984, n. 853.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 18

Modifico di disposizioni normative

Rubrica non ufficiale

Al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il terzo e quarto comma dell'art. 44 sono sostituiti dai seguenti:

"Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segnalare all'ufficio delle II.DD. qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmesse in copia dall'ufficio stesso.

Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni

idonea documentazione atta a comprovarla. la proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma.

La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva".

Il sesto comma dell'art. 44 e` sostituito dal seguente:

"Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso".

Dopo l'ultimo comma dell'art. 44 è aggiunto il seguente:

"Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 19

Modifica di disposizioni normative

Rubrica non ufficiale

Il terzo comma dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili".

Dopo il terzo comma dell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Presso ogni ufficio del registro è costituita la commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 45 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 20

Richiamo in servizio temporaneo

Rubrica non ufficiale

Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in congedo assoluto e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, col consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza che cesseranno dal servizio permanente o continuativo per età o già si trovino in servizio temporaneo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1984, fatta eccezione di quelli inclusi nei contingenti formati ai sensi del D.L. 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella L. 14 agosto 1974, n. 355.

Articolo 21

Contributo dello Stato

Rubrica non ufficiale

Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è stabilito per l'anno finanziario 1980, in L. 80.000.000.000.

Articolo 22

Contributi

Rubrica non ufficiale

I programmi ed i progetti predisposti in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità delle norme comunitarie che regolano il funzionamento del Fondo sociale europeo, vengono presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla commissione delle Comunità europee per ottenere i relativi contributi.

Vengono altresì presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di ottenere i contributi comunitari, i progetti connessi con gli incentivi di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183 .

I contributi di cui al primo comma affluiscono al bilancio dello Stato per essere iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ad integrazione degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1979 e 1980 dagli articoli 29 e 29 bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

I contributi comunitari di cui al secondo comma sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previsto dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento integrativo dei progetti speciali.

I contributi del Fondo sociale europeo ottenuti per gli incentivi di cui all'articolo 9 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono devoluti ai datori di lavoro destinatari degli incentivi stessi.

Articolo 23

Determinazione del finanziamento dello Stato

Ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, numero 845, il complessivo finanziamento dello Stato per le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato e per quelle di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale, nonché per il finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è fissato, per l'anno finanziario 1980, in lire 30 miliardi.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di giustizia

Articolo 24

Autorizzazione di spesa

Rubrica non ufficiale

Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto previsti dall'articolo 18 del decreto legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per i medesimi anni.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di giustizia

Articolo 25

Autorizzazione di spesa

Rubrica non ufficiale

Ai fini dell'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1981 e 1982.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di giustizia

Articolo 26

Costruzione di nuovi edifici di prevenzione e pena

Rubrica non ufficiale

Il Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, per il completamento del

piano di ammodernamento degli edifici penitenziari, è autorizzato ad approntare procedure di appalto concorso per la costruzione di nuovi istituti di prevenzione e pena.

Si applicano le norme di cui all'articolo 2 del Regio Decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1013. Il parere della commissione, di cui allo stesso articolo, è sostitutivo di ogni altro parere.

Gli istituti nonché l'onere finanziario saranno indicati dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di giustizia

Articolo 27

Autorizzazioni di spesa e di stipula di contratti

Rubrica non ufficiale

Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'acquisizione di beni, attrezzature e servizi, per la predisposizione di strutture e per ogni altro intervento urgente per l'amministrazione della giustizia, anche in riferimento all'attuazione della riforma della procedura penale.

A tal fine il Ministro di grazia e giustizia ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti, compresi quelli di locazione, e convenzioni, fino all'importo di lire un miliardo, con uno o più enti, società, o persone che offrano idonee garanzie di affidabilità.

Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, da destinare a spese e compensi per consulenze, documentazioni, pubblicazioni, stampa, divulgazione, insegnamento, studi e richieste.

A tal fine il Ministro di grazia e giustizia può anche, sentito il consiglio di amministrazione, acquisire, nelle materie di sua competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del Decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di giustizia

Articolo 28

Contrazione di mutui

Rubrica non ufficiale

Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprietà comunale, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari,

nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari.

I comuni possono, altresì, contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

Ai fini della concessione dei mutui di cui ai precedenti due commi, i comuni devono allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del segretario comunale, che il progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministero di grazia e giustizia provvede a promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinché, nell'ambito delle predette disponibilità, si possa raggiungere nel 1980 un impiego di lire 500 miliardi.

Se i comuni non sono più in grado di assumere mutui ai sensi del Decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, l'onere di ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi è assunto, in tutto o per la parte eccedente, a carico del bilancio dello Stato.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni per il Mezzogiorno

Articolo 29

Approvazione del programma straordinario di interventi

Rubrica non ufficiale

Al fine di assicurare la piena funzionalità degli interventi già avviati e non completati della Cassa per il Mezzogiorno nonché di garantire il finanziamento straordinario dei programmi regionali di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, il CIPE approva, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un programma straordinario di interventi per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi da ripartirsi fra i seguenti organi ed amministrazioni pubbliche:

a) ANAS, per il completamento funzionale e l'attrezzatura dei tronchi di arterie già avviati, compresi i tronchi di collegamento e di svincolo, di competenza, sino alla scadenza della legge 2 maggio 1976, n. 183 della Cassa per il Mezzogiorno; i programmi sono approvati con la procedura di cui all'articolo 46 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

b) fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 12 della L. 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, nonché per il completamento degli interventi per la realizzazione delle case per lavoratori affidati alla Cassa per il Mezzogiorno in virtù dell'art. 163 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonché per opere di difesa del suolo e in particolare per la sistemazione dei bacini idrografici.

Nell'ambito di tale fondo è riservata la somma di 150 miliardi per la valorizzazione turistico-ambientale dei parchi e delle aree aventi valore di bene naturale nelle regioni del Mezzogiorno.

Alla spesa di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in lire 100 miliardi.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 30

Disposizioni finanziarie

Rubrica non ufficiale

L'importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'apporto complessivo previsto dallo stesso articolo 22 per il medesimo periodo, già aumentato di lire 3.500 miliardi dall'art. 47 della L. 21 dicembre 1978, n. 843, è ulteriormente elevato di lire 1.800 miliardi, da destinare alla realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali.

Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla L. 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali, realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1980, sulle disponibilità del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale - costituito ai sensi del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 - da destinare agli interventi nei territori meridionali.

Nel settore ospedaliero, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, sino all'importo di lire 200 miliardi, ad eseguire interventi per il completamento e l'attrezzatura funzionale di strutture sanitarie già realizzate limitatamente al rustico, sia totalmente che parzialmente, nonché la costruzione e l'attrezzatura di edifici, di servizi e di dipendenze indispensabili per l'attivazione del complesso ospedaliero esistente.

Al maggiore onere di cui ai precedenti commi si farà fronte, a decorrere dall'anno finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in 400 miliardi di lire .

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni per il Mezzogiorno

Articolo 31

Autorizzazione di spesa e concessione del contributo integrativo

Rubrica non ufficiale

[E' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1980 e 50 miliardi per gli anni 1981, 1982, 1983 per concedere contributi in conto capitale ai comuni e loro consorzi che, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, intraprendano iniziative per la trasformazione di reti esistenti a gas metano ovvero per la costruzione di nuove reti per la distribuzione del gas metano nel territorio comunale.

Il contributo integrativo è concesso, nel limite del 30 per cento della spesa preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, sentito il comitato permanente per l'energia, su conforme deliberazione del CIPE.

La domanda di contributo deve essere corredata da un dettagliato progetto tecnico]. (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 11, L. 28.11.1980, n. 784.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni varie

Articolo 32

Disposizioni concernenti gli invalidi di guerra

Rubrica non ufficiale

Per gli invalidi ascritti alla 1^a categoria con assegno di superinvalidità, le nuove misure dell'indennità integrativa speciali derivanti dall'applicazione dei valori unitari di cui al quarto comma dell'art. 74 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, si applicano a decorrere dal 10 gennaio 1980 e con effetto dal 10 gennaio di ciascun anno, con esclusivo riferimento ai punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati nel periodo annuale 10 novembre 1978-31 ottobre 1979 e nei successivi corrispondenti periodi.

[Con effetto dal 10 gennaio 1980, l'indennità integrativa speciale spettante ai titolari di pensioni di guerra, è corrisposta in misura differenziale fra l'eventuale maggiore importo dell'indennità stessa e l'importo spettante su altra pensione, assegno o retribuzione per effetto del collegamento con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni. Il presente comma si applica, anche mediante regolarizzazioni periodiche, con esclusivo riferimento agli incrementi derivanti dalle variazioni dell'indice del costo della vita e degli altri analoghi sistemi di adeguamento automatico che saranno accertati dal 1° gennaio 1980 in poi]. (1) (2)

Le somme eventualmente corrisposte ai titolari di pensione di guerra per indennità integrativa speciale e non dovute in relazione al disposto di cui al penultimo comma dell'art. 11 della L. 29 novembre 1977, n. 875, ed al decimo comma dell'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 sono abbuonate, sempreché gli interessati abbiano dichiarato, o dichiarino entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di non aver diritto all'indennità medesima. (1)

Nei confronti dei grandi invalidi di guerra che, per la coesistenza di altre superinvalidità, fruiscono dell'assegno di cumulo previsto dalla tabella F annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 75 del testo unico citato, da concedersi sull'indicato assegno di cumulo, è conferito nella misura corrispondente a quella dell'assegno aggiuntivo liquidato sul trattamento pensionistico principale.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, non si applica agli invalidi contemplati nel numero 1) della lettera A) della tabella E annessa al testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ai quali spetta l'assegno di cumulo per le invalidità che si accompagnano alla perdita della vista.

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 1, D.P.R. 30.12.1981, n. 834.

(2) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, secondo e terzo comma, sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione.(C.cost.15.06 - 29.06 1995, n. 288 Gazz. Uff. 5.07.1995, n. 28 Serie Speciale).

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni varie

Articolo 33

Incremento di fondi

Rubrica non ufficiale

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 120 miliardi ripartita in ragione di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 420 miliardi ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1986.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni varie

Articolo 34

Interventi finanziari

Rubrica non ufficiale

La complessiva autorizzazione di spesa di lire 85 miliardi di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è aumentata di lire 250 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1989.

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine a tasso ordinario alle imprese commerciali, comprese quelle esercenti attività di servizio.

Per le iniziative realizzate con la locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, verrà accordato alle imprese interessate un contributo in conto canoni in misura equivalente in valore attuale al contributo in conto interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con i finanziamenti agevolati di cui alla stessa legge n. 517.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente.

Il contributo sugli interessi può essere concesso anche per i finanziamenti relativi a programmi di spesa presentati ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e successive modificazioni ed integrazioni, anche se già completamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'art. 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, il quinto comma è sostituito dai seguenti:

"Il periodo di utilizzo non può essere superiore ad un anno. Il contributo è concesso, compiuti gli accertamenti di cui al n. 3) del quinto comma dell'art. 6, per le operazioni stipulate entro un anno dalla data della proposta di concessione del contributo medesimo da parte del comitato di cui al secondo comma del citato art. 6. Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso. Ove a seguito dei predetti accertamenti non avesse luogo la concessione del contributo oppure ove, trascorsi due anni dalla predetta proposta, da parte del comitato non sia perfezionato il decreto di concessione, l'operazione si intende effettuata a tasso ordinario.

Per ciascun membro del comitato di cui al comma precedente, è prevista la designazione di un supplente che interviene in caso di assenza del titolare".

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni varie

Articolo 35

Incremento del fondo contributi di cui all'art 3 L. 28.05.1973, n. 295

Rubrica non ufficiale

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 1.430 miliardi dei quali la somma di lire 1.250 miliardi è riservata alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 130 miliardi nell'anno 1980, 350 miliardi nell'anno 1981, 345 miliardi nell'anno 1982, 250 miliardi nell'anno 1983, 200 miliardi nell'anno 1984 e 155 miliardi nell'anno 1985.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni varie

Articolo 36

Autorizzazione di assegnazioni a favore dell'Istituto di Statistica

Rubrica non ufficiale

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285, comprensiva di quelle di cui al regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e al Regio Decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio delle statistiche di lavoro italiano all'estero, è autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni varie

Articolo 37

Liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia

Rubrica non ufficiale

Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si provvede con le disponibilità del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale possono essere autorizzati conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Articolo 38

Somme spettanti al ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Rubrica non ufficiale

Le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 sono poste a carico del Ministero del tesoro e sono autorizzate annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Articolo 39

Contributi a favore del Fondo per il culto

Rubrica non ufficiale

La concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai fini di istituto, è autorizzata con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Articolo 40

Autorizzazione di spesa

Rubrica non ufficiale

Ad integrazione delle somme previste dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, per il conseguimento dei fini di cui ai titoli I e II della legge stessa, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 miliardi di cui lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1980.

Articolo 41

Cessazione del contributo a favore del banco di Sardegna

Rubrica non ufficiale

A decorrere dall'anno finanziario 1980 cessa l'erogazione del contributo a favore del Banco di Sardegna nelle spese di vigilanza sulle casse agrarie e sugli altri istituti esercenti il credito agrario previsto dalla legge 23 febbraio 1952, n. 123.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni di carattere finanziario

Articolo 42

Stipula di convenzioni per la sostituzione di titoli

Rubrica non ufficiale

In relazione all'andamento del mercato monetario e finanziario il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia potranno stipulare apposite convenzioni per disciplinare la sostituzione di titoli emessi dallo Stato e interamente posseduti dalla Banca stessa con nuovi titoli nella forma di certificati speciali di credito del Tesoro, di certificati di credito del Tesoro, di buoni ordinari del Tesoro e di buoni pluriennali del Tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, l'emissione di detti nuovi titoli, determinandone altresì il tasso di interesse, la durata, le condizioni di rimborso ed ogni altra modalità e caratteristica. Ove occorra si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e dell'articolo 71 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 .

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni di carattere finanziario

Articolo 43

Autorizzazioni di spesa recati da leggi pluriennali

Rubrica non ufficiale

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982 nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni di carattere finanziario

Articolo 44

Determinazione degli importi da iscrivere nei fondi speciali

Rubrica non ufficiale

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1980 restano rispettivamente determinati in L. 31.299.447.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese

correnti e in L. 5.311.845.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni di carattere finanziario

Articolo 45

Indicazione delle voci da iscrivere nei fondi speciali

Rubrica non ufficiale

Nelle tabelle B e C allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1980.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Disposizioni di carattere finanziario

Articolo 46

Determinazione del ricorso al mercato finanziario

Rubrica non ufficiale

Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato in termini di competenza in L. 72.770.536.976.000.

Il Governo della Repubblica è tenuto ad indicare, nella Relazione previsionale e programmatica, la stima del ricorso effettivo al mercato finanziario previsto per l'anno 1980, nel quadro delle ipotesi di cui all'articolo 4, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 .

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 47

Collocamento in aspettativa e computo delle maggiorazioni delle detrazioni

Rubrica non ufficiale

Le disposizioni di cui al comma 3 e 4 dell'art. 2 si applicano a partire dal 1 agosto 1980.

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento. (1)

Le maggiorazioni delle detrazioni stabilite dall'art. 2 per i ratei spettanti fino al termine del mese in cui entra in vigore la presente legge sono computate dai sostituti d'imposta nel mese di dicembre 1980 o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla data della cessazione.

(1) Ai sensi dell'art. 23, comma 6, D.L. 06.12.2011, n. 201 con decorrenza dal 06.12.2011, il presente comma si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico, comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione, eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all'ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 48

Disposizioni varie

Rubrica non ufficiale

I termini previsti nel comma 1 e 2 dell'art. 17 della L. 9 ottobre 1971, n. 285, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1982 e al 31 dicembre 1983. (1)

Nella redazione dei T.U. possono essere apportate alle norme vigenti le modificazioni, integrazioni e correzioni di cui al comma 2 e 3 dell'art. 17 della L. 9 ottobre 1971, n. 825, e al comma 2 dell'art. 22 della L. 13 aprile 1977, n. 114, tenendo conto delle disposizioni di legge relative alle materie oggetto di ciascun T.U. entrate in vigore fino a due mesi prima dell'emanazione degli stessi T.U.

L'autorizzazione di cui all'art. 17 comma 5, della L. 9 ottobre 1971, n. 825 e` estesa fino al 31 dicembre 1983. Al comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria sono affidati gli studi e i lavori preparatori dei T.U.

L'attuale composizione del comitato puo` essere modificata in relazione ai suddetti compiti. (1)

[Le competenze della commissione di cui al comma 3 dell'art. 17 della L. 9 ottobre 1971, n. 825, sono attribuite alla commissione di cui al comma 1 dell'art. 17 della suddetta legge]. (2)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art 8 L. 01.12.1981, n. 692.

(2) Il presente comma è stato abrogato dall'art 1 L. 29.12.1987, n. 550.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Articolo 49

Entrata in vigore

Rubrica non ufficiale

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella G. U. della Repubblica italiana.

Legge e Prassi | Legge nazionale

Tabella

Rubrica omessa

Rubrica non ufficiale

[Omissis]. (1)

(1) Le tabelle sono state omesse.